



COMUNE DI PONT CANAVESE (TO)

Per l'anno 2008 l'aliquota I.C.I. ordinaria è pari al 5,5 per mille da applicarsi a tutte le tipologie di immobili (comprese le aree edificabili).

L'art. 1 del Decreto Legge n.93/2008 prevede che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo n.504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale esclusione si estende anche ad una sola unità immobiliare accessoria costituente pertinenza dell'abitazione principale.

Questo Comune si avvale per la riscossione del Concessionario EQUITALIA NOMOS Spa. Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16.06.2008 sul conto corrente n.88738356 intestato a "Equitalia Nomos spa – Pont Canavese - TO – ICI".

Si evidenzia che il regolamento comunale ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n.24 del 25.03.1999 e modificato con successivo verbale n.9 del 25.02.2000, prevede:

- art.2 "Valore aree edificabili"

AREA		VALORE VENALE
<i>(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>		<i>per mq.</i>
INDUSTRIALE ARTIGIANALE		€. 9,04
RESIDENZIALE ESISTENTE:	Aree da E1 a E35 capoluogo-2 mc/mq.	€. 22,21
	Aree da E88 a E111 Oltresoana - 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E36 a E53 – da E112 a E121 S.Anna – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da E151 a E160 – da E54 a E67- da E122 A E167 Lantigliera e borgate- 0,5 mc/mq.	€. 12,91
	Aree da E68 a E87 Pianrastello 1 mc/mq.	€. 18,08
RESIDENZ.COMPLETAM. :	Aree da C1 a C5 capoluogo – 2 mc/mq.	€. 22,21
	Aree da C27 a C33 Oltresoana – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da C6 a C13 – da C34 a C37 – da C18 a C26 S.Anna e Pianrastello – 1 mc/mq.	€. 18,08
	Aree da C14 a C17 – da C38 a C52 Borgate – 0,8 mc/mq.	€. 16,01
TERZIARIA TURISTICA		€. 9,04
EDILIZIA POPOLARE		€. 18,08

Non sono sottoposti a rettifica e accertamento i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di valori non inferiori a quelli sopra elencati.

- art. 3 bis "Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali" :

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant'altro costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, anche se iscritti distintamente in catasto..... L'agevolazione è attribuita ad una sola unità immobiliare accessoria, costituente pertinenza dell'abitazione principale.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale,, è equiparata all'abitazione principale (come intesa dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.n.504/1992 e successive modifiche) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata.

- art.4 bis "Norma transitoria":

Il contribuente deve presentare all'ufficio tributi comunale la denuncia per aggregare la pertinenza, disciplinata dal presente art.3 bis, all'abitazione principale, nel caso di possesso di più pertinenze.